



Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

Modifica del 5 aprile 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza VIS del 18 dicembre 2013¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «codice dei visti UE» è sostituito con «codice dei visti».

Art. 5b cpv. 2

² Il fornitore di servizi esterno registra i dati personali conformemente alle disposizioni dell'allegato X del Regolamento (CE) n. 810/2009² (codice dei visti) e li trasmette all'autorità competente per i visti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

5 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 142.512

² Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

